

DELIBERAZIONE 9 FEBBRAIO 2012
33/2012/S/GAS

AVVIO DI QUATTRO PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, IN MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 febbraio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 200, n. 164;
- la Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 12, comma 7, lett. b) della RQDG prevede che l'impresa distributrice, che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti canapa e piombo non ancora risanate, provveda alla loro sostituzione o risanamento entro il 31 dicembre 2010, nella misura minima del 50%, con riferimento alla lunghezza di tali condotte in esercizio al 31 dicembre 2003;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1 della RQDG, l'obbligo di cui all'art. 12, comma 7 è riferito ad ogni impianto di distribuzione;
- ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 della RQDG, entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare all'Autorità, tra gli altri, i dati

relativi ai metri di rete in ghisa con giunto canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (art. 31, comma 2, lett. d), nonché ai metri di rete in ghisa con giunti canapa e piombo risanata o sostituita con altro materiale nell'anno di riferimento (art. 31, comma 2, lett. f);

- sulla base delle predette comunicazioni, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, con lettere 22 luglio 2011 (prott. Autorità 19701, 19702, 19703 e 19704), una richiesta di informazioni rispettivamente alle quattro società di distribuzione di gas, Acegas – APS S.p.A. (di seguito: Acegas), Asec S.p.A. (di seguito: Asec), Società italiana per il gas S.p.A. (di seguito: Italgas), A.M.A.G. S.p.A. (di seguito: A.M.A.G.), perché queste dessero gli eventuali elementi necessari al superamento delle criticità emerse dall'esame dei dati trasmessi;
- gli Uffici dell'Autorità hanno ricevuto, nei mesi di agosto e settembre 2011, in risposta alla richiesta di informazioni di cui all'alinea precedente, lettere Acegas - Aps 31 agosto 2011 (prot. Autorità 22477), Asec 26 agosto 2011 (prot. Autorità 22289) e 7 ottobre 2011 (prot. Autorità 25756), Comune di Alessandria 14 settembre 2011 (prot. Autorità 23434), Italgas 16 settembre 2011 (prot. Autorità 23696);
- la corrispondenza di cui sopra, pur dando conto delle attività svolte dagli esercenti al fine di accelerare la sostituzione dei tubi in ghisa, evidenzia il mancato rispetto, da parte delle società Acegas-Aps, Asec, A.M.A.G., Italgas - con riferimento rispettivamente agli impianti di Trieste, Catania, Alessandria e Venezia, dell'obbligo di risanare o sostituire, entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003, previsto dall'art.12, comma 7, lett. b) della RQDG;
- sussistono, pertanto, i presupposti per l'avvio, nei confronti delle suddette società, di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

1. sono avviati quattro procedimenti sanzionatori nei confronti delle società Acegas-Aps S.p.A., Asec S.p.A., A.M.A.G. S.p.A., Società Italiana per il gas S.p.A., per accertare la violazione degli artt. 2, comma 1 e 12 comma 7, lett. b) della RQDG ed irrogare, a ciascuna di esse, la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;
2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 55/11 e del punto 9.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
3. il termine di durata di ciascuna istruttoria è di 120 (centoventi giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento da parte dell'impresa interessata;
4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;

6. coloro che partecipano ai procedimenti, producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
8. il presente provvedimento è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società
 - Acegas-Aps S.p.a., via del Teatro 5, 34121 Trieste;
 - Asec S.p.A., via Cristoforo Colombo 150, 95121 Catania;
 - A.M.A.G. S.p.A., via Damiano Chiesa 18, 15100 Alessandria;
 - Società Italiana per il gas S.p.A., Largo Regio Parco 9, 10153 Torino

e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni